2020.01.
31
13:03:17
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 31 GENNAIO 2020 | **n. 14 *suppl.***

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MOLFETTA
Deliberazione C.C. 16 dicembre 2019, n. 65
Rettifica deliberazione C.C. 14 giugno 2019, n. 18 ad oggetto: "Modifica Statuto Comunale, art. 50, comma 4, per il conferimento di delega ai Consiglieri Comunali o Cittadini". 4

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Statuto comunale. 7

COMUNE DI TRINITAPOLI
Statuto comunale. 37

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MOLFETTA
Deliberazione C.C. 16 dicembre 2019, n. 65
Rettifica deliberazione C.C. 14 giugno 2019, n. 18 ad oggetto: "Modifica Statuto Comunale, art. 50, comma 4, per il conferimento di delega ai Consiglieri Comunali o Cittadini".

COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' *METROPOLITANA* DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 **del 16/12/2019**

Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 14/06/2019 ad oggetto: "*Modifica Statuto Comunale, art. 50, comma 4, per il conferimento di delega ai Consiglieri Comunali o Cittadini*" - Rettifica per mero errore materiale

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre con inizio alle ore 17,06 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 9 dicembre 2019 prot. n. 76083, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni - Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso -SINDACO- Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI Nicola	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
DE GIOIA Maddalena	Presente	MANCINI Pasquale Maria	Presente
FACCHINI Giovanni	Assente	TRIDENTE Luigi	Presente
DE NICOLO' Giuseppe	Presente	DE BARI Isabella M. R.	Presente
LA FORGIA Nicola	Presente	CASTRIOTTA Anna Sara	Presente
RAGNO Paolo	Presente	PISANI Antonio	Presente
SPADAVECCHIA Vincenzo	Presente	SPADAVECCHIA Fulvio O.	Assente
DE CANDIA Sergio	Presente	AMATO Giuseppe	Presente
DE ROBERTIS Dario	Assente	MINUTO Anna Carmela	Assente
BALESTRA Giuseppe	Presente	PORTA Giovanni	Presente
SECCHI Rosalba Anna	Presente	DE CANDIA Paola Lucrezia	Assente
BINETTI Pantaleo	Assente	RANA Silvia	Presente

Presenti n. 19 - Assenti n. 6

Sono presenti in aula gli Assessori: Allegretta Serafina, Azzollini Gabriella, Balducci Ottavio, Caputo Mariano e Panunzio Angela.

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 18 del 14 giugno 2019 veniva approvata la modifica dell'art. 50 dello Statuto comunale, ai sensi dell'art. 109 delle stesse norme statutarie, aggiungendo dopo il 3° comma i successivi commi 4° - 5° - e 6° e prevedendo, con apposito emendamento approvato dall'Organo consiliare nella stessa seduta, la cassazione in tutti e tre i commi (originari) delle parole: "*salvo eventuali rimborsi spese*";
- in sede di redazione dell'atto amministrativo de qua, per mero errore materiale non si è proceduto a cassare dette parole dal comma 6°, come, invece, regolarmente avvenuto per i commi 4 e 5;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a cassare anche dal comma 6°, dell'art. 50, dello Statuto comunale le seguenti parole: "***salvo eventuali rimborsi spese***" riportate erroneamente nel dispositivo della deliberazione C.C. n. 18 del 14/06/2019;

Visti:
- il T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei consiglieri de Bari e Porta e del Sindaco Minervini come da verbale di resoconto della seduta;

Visto il parere favorevole espresso in ordine la regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., dando atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 19 (assenti Facchini, De Robertis, Binetti, Spadavecchia F., Minuto, De Candia Paola)
Votanti:	n. 19
Astenuti	n. =
Voti favorevoli:	n. 13
Voti contrari:	n. 6 (consiglieri Porta, Rana, de Bari, Amato, Castriotta e Pisani)

D E L I B E R A

Per quanto in narrativa e che qui s'intende integralmente richiamato di:

1. **Rettificare** il dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 del 14/06/2019, cassando dal comma 6°, dell'art. 50, dello Statuto comunale le parole: **"*salvo eventuali rimborsi spese*"**, riportate per mero errore materiale, e per tale effetto lo stesso comma 6° è così riscritto:
   "La scelta del delegato avviene "intuitu personae" e l'opera svolta da quest'ultimo non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione. La delega de qua rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco e il consigliere non si dovrà dimettere per l'esercizio della delega sindacale e dovrà relazionare periodicamente al Sindaco sulle attività affidate."

2. **Dare atto** che la rettifica del comma 6 della modifica statutaria approvata con il presente atto sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia, affissa all'albo pretorio del Comune di Molfetta per trenta giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo pretorio dell'Ente.

3. **Dare atto** che resta invariato quant'altro definito e approvato con la deliberazione C.C. n. 18 del 14/06/2019.

Quindi, su proposta del consigliere La Forgia,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 19 (assenti Facchini, De Robertis, Binetti, Spadavecchia F., Minuto, De Candia Paola)
Votanti: n. 19
Astenuti n. =
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 6 (consiglieri Porta, Rana, de Bari, Amato, Castriotta e Pisani)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lg s. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
Dirigente a.i Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Irene DI MAURO

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Nicola PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Statuto comunale.

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
(Provincia di Lecce)

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 11-12-2019
Pubblicato all'albo pretorio online dal 27-12-2019 al 26-1-2020 e sul B.U. Regione Puglia n. 14 *suppl.* del 31/01/2020
In vigore dal 27/01/2020

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	
Art. 1	Definizione
Art. 2	Autonomia
Art. 3	Territorio e Sede Comunale
Art. 4	Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
Art. 5	Finalità
Art. 6	Assetto e utilizzazione del territorio
Art. 7	Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 8	Programmazione e forme di cooperazione
Art. 9	L'informazione
Art. 10	Pari opportunità
Art. 11	Assistenza integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili – Coordinamento degli interventi
Art. 12	Conferenza Stato-Città- Autonomie locali
Art. 13	Tutela dei dati personali
TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE	
Capo I Organi istituzionali	
Art. 14	Organi istituzionali
Capo II Consiglio Comunale	
Art. 15	Poteri
Art. 16	Elezione, composizione e durata
Art. 17	Convalida
Art. 18	Presidenza del Consiglio
Art. 19	Poteri del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 20	Indennità
Art. 21	Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio – Attività ispettiva
Art. 22	Indirizzi per le nomine
Art. 23	Consiglieri Comunali
Art. 24	Cessazione dalla carica di Consigliere
Art. 25	Attribuzioni del Consiglio
Art. 26	Funzionamento del Consiglio
Art. 27	Costituzione dei Gruppi
Art. 28	Conferenza dei Capigruppo
Art. 29	Esercizio della Potestà Regolamentare
Art. 30	Commissioni Comunali permanenti
Art. 31	Commissioni Speciali
Art. 32	Commissioni per le modifiche allo Statuto e per i Regolamenti del Consiglio
Art. 33	Indennità di presenza
Art. 34	Indirizzi Generali di Governo
Art. 35	Interrogazioni
Capo III Sindaco e Giunta Comunale	
Art. 36	Il Sindaco
Art. 37	Vice-Sindaco
Art. 38	Delegati del Sindaco
Art. 39	Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
Art. 40	La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
Art. 41	Competenze della Giunta
Art. 42	Funzionamento della Giunta
Art. 43	Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 44	Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
Capo I Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Petizioni e proposte	
Art. 45	Partecipazione dei cittadini
Art. 46	Riunioni e assemblee
Art. 47	Associazionismo – Albo delle Associazioni
Art. 48	Consultazioni
Art. 49	Istituzione, composizione e funzionamento della Consulta di frazione
Art. 50	Accesso agli atti
Art. 51	Trasparenza e diritto di partecipazione
Art. 52	Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 53	Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale
Capo II Referendum	
Art. 54	Azione referendaria
Art. 55	Disciplina del referendum
Art. 56	Effetti del referendum
TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
Art. 57	Ripubblicazione dei regolamenti
Art. 58	Svolgimento dell'attività amministrativa
Art. 59	Statuto dei diritti del contribuente
TITOLO V FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO	
Art. 60	Ordinamento finanziario e contabile
Art. 61	Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
Art. 62	Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
Art. 63	Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
Art. 64	Omissione della deliberazione di dissesto
Art. 65	Controlli interni
TITOLO VI FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	
Art. 66	Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio
Art. 67	Convenzioni
Art. 68	Conferenze dei servizi
Art. 69	Accordi di programma
Art. 70	Consorzi e partecipazione a società
Art. 71	Doveri dei rappresentanti del Comune
Art. 72	Tariffe dei servizi
TITOLO VII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
Capo I Organizzazione degli uffici e personale	
Art. 73	Criteri generali in materia di organizzazione
Art. 74	Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 75	Organizzazione del personale
Art. 76	Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 77	Incarichi esterni
Capo II Segretario comunale – Responsabili uffici e servizi	
Art. 78	Segretario comunale
Art. 79	Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 80	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
Art. 81	Messi notificatori

Art. 82	Rappresentanza del comune in giudizio
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 83	Violazione delle norme regolamentari
Art. 84	Violazione alle ordinanze del Sindaco
Art. 85	Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
Art. 86	Violazione alle norme di legge - Sanzioni
Art. 87	Modifiche dello statuto
Art. 88	Abrogazioni
Art. 89	Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di San Donato di Lecce è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità sociale e dei sessi e il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri enti sovraordinati, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della legalità; tale attività persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune è Ente esponenziale del territorio.

Art. 3
Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai centri abitati di San Donato di Lecce e di Galugnano.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica e si estende per Kmq. 21,16, confinante con i Comuni di Sternatia, Caprarica di Lecce, Cavallino, San Cesario, Lequile e Soleto.
3. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione della Frazione o del Capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di San Donato di Lecce e con lo stemma concesso con D.P.R. n. 1280 del 9.3.1982, che raffigura un leone che poggia la zampa destra sopra una palla e sullo sfondo un albero di ulivo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R. N. 1280 del 9.3.1982.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art . 5
Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque del suolo, del sottosuolo e dei campi elettromagnetici, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Donato di Lecce; a tal fine riconosce, sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; promuove la formazione professionale organizzata da terzi o direttamente in proprio;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; abbattimento delle barriere architettoniche e sociali che impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura dell'integrazione;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, naturale, ambientale, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
j) concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale e con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e del controllo nei limiti di competenza, la gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati;
k) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
l) coordinamento delle attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo

al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

m) Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli;

n) Il Comune promuove e valorizza la relazione di apposite carte dei diritti su questioni di interesse generale e a difesa dei soggetti più deboli. Le carte dei diritti rappresentano un impegno morale di grande valore per l'Amministrazione Comunale e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti e debitamente pubblicizzate.

Art. 6
Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e di quello non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, soprattutto, il superamento delle barriere architettoniche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Promuove e coordina, anche d'intesa con gli enti sovraordinati, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 7
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, d'intesa con l'istituzione scolastica, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha durata massima di due anni e la cui elezione o rinnovo avviene nei tempi e modi stabiliti dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef ed altre organizzazioni che si occupano di tutela dell'infanzia.
3. La elezione e il funzionamento del CCR è disciplinato da apposito Regolamento approvato d'intesa tra il Comune e l'istituzione scolastica.

Art. 8
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Città di Lecce e con gli Enti sovraordinati, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, e gli altri Enti sovraordinati sono informati ai principi di cooperazione,

equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Promuove lo sviluppo delle attività agricole, favorendo un'ordinata espansione delle stesse, quale espressione dei costumi e delle tradizioni locali al fine di consentire una giusta collocazione del prodotto sul mercato e ne favorisce la sperimentazione sia in campo produttivo che distributivo. Promuove altresì i prodotti agricoli locali valorizzandone la tipicità con apposite iniziative.
5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 9
L'informazione

1. Il Comune riconosce fondamentale l'uso dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti della civica amministrazione.
2. Istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico con le finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino più snello ed efficiente in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
3. Periodicamente informa e relaziona sulla sua attività; organizza conferenze, incontri; stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
4. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
5. È istituito l'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. La pubblicazione deve essere effettuata in modo che gli atti possano leggersi per intero.
7. Il Comune cura la realizzazione e l'aggiornamento del sito web istituzionale e previa adozione di apposito regolamento può utilizzare piattaforme social al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed anche al fine di promuovere le attività sociali culturali e istituzionali.
8. Il Comune, previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare il servizio di ripresa e registrazione audio/video e trasmissione su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale.

Art. 10
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. *a)*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dal Governo nazionale;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia.

Art. 11
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 12
Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma;
c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 13
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo regolamento UE.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I
Organi Istituzionali

Art. 14
Organi istituzionali

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è Organo di gestione amministrativa, con funzioni esecutive e regolamentari.
4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Ciascun Organo agisce in piena autonomia nell'ambito delle rispettive competenze, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Capo II
Consiglio Comunale

Art. 15
Poteri

1. Il Consiglio é organo di governo locale con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. In tale ambito il Consiglio ha poteri di programmazione generale con l'ausilio delle commissioni consiliari, di controllo ispettivo attraverso indagini conoscitive di verifica in merito all'attuazione delle direttive consiliari.

Art. 16
Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto é disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Il Consiglio é dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e umane, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio stesso. Con il regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti e improrogabili.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 17
Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 18
Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e il giuramento del Sindaco.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. Il Sindaco partecipa alla votazione. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di esito negativo, la elezione del Presidente è rinviata alla successiva adunanza. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al Comune. Ove detta votazione sia infruttuosa, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Gli assessori non possono assumere la carica di Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento, per qualsiasi ragione, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere anziano tra quelli presenti alla seduta, purchè non ricopra la carica di assessore.
6. Il Presidente del Consiglio, oltre che per i casi di sospensione e decadenza previsti per i consiglieri comunali, cessa dalla carica in caso di dimissioni o revoca.
7. Il Presidente può essere revocato per gravi e comprovati motivi su proposta sottoscritta da almeno un

terzo dei componenti del Consiglio Comunale. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica e l'elezione del nuovo Presidente nella successiva seduta con le modalità di cui al precedente comma 3.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca del Presidente o dalla data delle dimissioni o di decadenza, il consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 19
Poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento il Consiglio é convocato e presieduto dal consigliere anziano, come identificato al comma 5 del precedente art. 18.
2. Qualora sia stato convocato il Consiglio Comunale e all'inizio o nel corso della seduta il Presidente sia assente, la seduta é presieduta dal Consigliere anziano tra quelli presenti alla seduta.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 1 il Presidente:
a) è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto é ridotto a non più di 10 giorni quando i richiedenti motivano la particolare urgenza della trattazione;
b) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite presentate dal Sindaco, dalla Giunta, o da un quinto dei Consiglieri;
c) presiede e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;
d) nomina due Consiglieri con funzione di scrutatori per la verifica dei voti segreti, espressi dal Consiglio nelle votazioni;
e) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
f) firma insieme al Segretario Comunale i verbali delle deliberazioni;
g) convoca e preside la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
h) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
i) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
j) assegna e trasmette alle commissioni consiliari competenti le proposte di deliberazioni consiliari;
k) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
l) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto ed all'apposito regolamento.

Art. 20
Indennità

1. L'indennità di carica corrisposta al presidente non dovrà comportare maggiori oneri rispetto al totale percepito dall'intera giunta per ciascun anno.
2. Al Presidente con indennità di carica non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 21
Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio - Attività Ispettiva

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, ove lo ritenga, il Sindaco può fornire eventuali comunicazioni inerenti l'attività comunale, oppure rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste.

Art. 22
Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio é convocato entro trenta giorni dalla data di insediamento per formulare, a maggioranza assoluta dei componenti, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 23
Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali compongono il Consiglio Comunale e rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, nel momento stesso in cui viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio, esaminate le condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, deve dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualità di Consigliere Anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/00.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri é regolata dalla legge.
6. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato alla imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Dirigenti del Comune.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma é disciplinato con il Regolamento.
9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento.
10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
11. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per ogni seduta consiliare cui partecipa, nel limite e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 24
Cessazione dalla Carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono senza alcuna giustificazione nelle sedute consiliari per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
3. La decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento

dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere, nel far valere le cause giustificative, può fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Segretario Comunale e al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma degli artt. 141 - 143 del D.Lgs. n. 267/00.

5. Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, é attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Nel caso di sospensione di un consigliere, per qualsiasi motivazione prevista dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Art. 25
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3° del D.Lgs. n. 267/00;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra Comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dall'art. 34 del presente statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottare dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 26
Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti computando a tal fine il Sindaco, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, oppure ove previamente concordato con l'interessato, a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) rispetto al giorno di convocazione, almeno:
   - cinque giorni liberi per le convocazioni in seduta ordinaria;
   - tre giorni liberi per le convocazioni in seduta straordinaria;
   - almeno 24 ore libere per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

   il giorno di consegna non viene computato per le sedute ordinarie e straordinarie;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta;
c) prevedere, per la validità della seduta di prima convocazione, la presenza, escluso il Sindaco, della metà dei Consiglieri Comunali e per la seconda Convocazione non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati per legge.

Art. 27
Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi formati almeno da due consiglieri dandone comunicazione al Segretario Comunale o allo stesso Consiglio nella prima seduta consiliare, unitamente alla designazione del Capogruppo osservando le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi consiliari sono individuati nei consiglieri eletti per ciascuna lista e i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, diverso dal candidato sindaco.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto il seggio.

Art. 28
Conferenza dei Capigruppo

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della conferenza prevedendo, ove occorra, ulteriori

competenze.

Art. 29
Esercizio della Potestà Regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per il funzionamento delle istituzioni e degli organi per l'esercizio delle loro funzioni.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.

Art. 30
Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, individua e istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti costituite da almeno 3 Consiglieri Comunali.
2. La composizione delle Commissioni sarà determinata con criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari, fermo il diritto di ciascun gruppo di essere rappresentato in almeno una Commissione.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento delle Commissioni.
4. Le Commissioni non hanno potere deliberativo, avendo funzioni consultive.
5. Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle Commissioni di controllo e garanzia.

Art. 31
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio può istituire con le modalità di cui all'articolo precedente:
a) Commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo designando il Presidente delle stesse fra i Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione;
b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazione necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Un quarto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento anche delle Commissioni speciali e d'inchiesta.

Art. 32
Commissioni per le modifiche allo Statuto e per i Regolamenti del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione Consiliare per le modifiche allo Statuto e per il regolamento del Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale e garantendo la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire o da modificare, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone con proprio parere all'esame del Consiglio.
3. Il Consiglio approva le modifiche allo Statuto secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 33
Indennità di presenza

1. Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, non compete alcun gettone di presenza per

la partecipazione alle sedute.

Art. 34
Indirizzi Generali di Governo

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla seduta di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le stesse saranno esaminate ed approvate dal Consiglio Comunale entro i successivi 30 giorni.
2. Le linee programmatiche sono approvate con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco e ad esse deve ispirarsi l'attività del Sindaco, della Giunta e degli organi burocratici dell'Ente.
3. Le linee programmatiche indicano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 35
Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale
3. Il Sindaco, dispone:
a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo III
Sindaco e Giunta Comunale

Art. 36
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 37
Vice- Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 38
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco può attribuire incarichi ai singoli consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Gli eventuali provvedimenti relativi alla materia assegnata saranno sottoscritti dal sindaco.

Art. 39
Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 40
La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori compreso il Vice-Sindaco, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico – amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, ove ed in quanto sussistano i presupposti, attesa la natura fiduciaria della nomina.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
8. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono

astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 41
Competenze della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e al sindaco e che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. Collabora con il sindaco nell'attuazione del programma amministrativo.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 43
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 44
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunioni - Assemblee - Consultazioni- Petizioni e proposte

Art. 45
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 46
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 47
Associazionismo – Albo delle Associazioni

5. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
6. A tale scopo istituisce l'Albo delle Associazioni del Comune di San Donato di Lecce. Possono essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
7. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

8. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi prevalentemente fini di lucro.
9. Le associazioni iscritte sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.
10. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera ed in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività sociale.

Art. 48
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 49
Istituzione, composizione e funzionamento della Consulta di frazione

1. E' istituita la Consulta popolare per Galugnano, che si occupa esclusivamente delle problematiche che attengono alla gestione pubblica della realtà locale della frazione, sviluppando attività istruttoria, preparatoria, propositiva, consultiva e redigente.
2. La Consulta popolare per Galugnano è costituita da cinque membri, abitanti in Galugnano, nominati dal consiglio comunale, da scegliersi tra rappresentanti di Enti, associazioni iscritte nell'apposito Albo, esponenti di attività produttive, sociali, culturali o altre attività operanti sul territorio della frazione, e tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che ne facciano espressa richiesta.
3. Al fine di una puntuale informazione circa l'attività amministrativa della Comunità decentrata, il Sindaco invia al Presidente della Consulta Popolare per Galugnano copia delle proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale che riguardino la frazione.
4. In particolare la consulta popolare per Galugnano è investita di poteri redigenti quando la sua attività ha per oggetto proposte di adozione di atti fondamentali del Consiglio Comunale che attengono al governo della Frazione, salva la esclusiva competenza del Consiglio Comunale medesimo, come disciplinata dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il funzionamento della Consulta popolare per Galugnano sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti, in conformità ai predetti principi.

Art. 50
Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. I regolamenti comunali o gli atti a contenuto regolamentare, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplinano anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per

il rilascio di copie.

Art. 51
Trasparenza e diritto di informazione

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
4. La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dovrà essere implementata ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione, ai fini di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell'attività amministrativa.
5. La pubblicazione all'albo pretorio è curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti diretti a una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.
7. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 52
Istanze, Petizioni e Proposte

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 250 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 53
Cittadini dell'Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

Referendum

Art. 54

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il quindici per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 55

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.

Art. 56

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 57

Ripubblicazione dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all'albo pretorio sul sito Web istituzionale per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 58

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di

semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con altri Enti sovraordinati.

Art. 59
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all'informazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente (art. 10);
f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA – CONTABILITÀ – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 60
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 61
Revisione economico-finanziaria –Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 60, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 62
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 64
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 65
Controlli interni

1. In conformità alla previsione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha integrato il decreto legislativo 267/2000, con regolamento comunale è istituito il sistema dei controlli interni, che ha la finalità di acquisire informazioni sulle modalità di esercizio della gestione, allo scopo di orientare l'azione amministrativa verso il conseguimento di prassi conformi che oltre al rispetto della legge, assicurino la giusta funzionalità all'amministrazione, rispettandone i fini istituzionali.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ed è finalizzato a fornire le informazioni utili in ordine alla regolarità degli atti e della gestione, oltre che al conseguimento della performance organizzativa.

TITOLO VI

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 66

Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. I servizi pubblici comunali svolgono attività funzionali alla realizzazione di finalità sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.

Art. 67

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali o Enti Pubblici in generale per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi aggiuntivi.
2. Le convenzioni stabiliscono lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci e i rispettivi apporti finanziari

Art. 68

Conferenze dei servizi

1. Il Comune può organizzare apposite conferenze dei servizi al fine di promuovere il coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, valorizzando l'iniziativa dei soggetti privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 69

Accordi di programma

1. Il Comune promuove accordi di programma tutte le volte in cui sono previste la competenza del Comune e l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici e privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 70

Consorzi e partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire e partecipare a consorzi con altri Enti Locali ed eventualmente con imprese private per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, in conformità alle norme vigenti.
2. La costituzione di consorzio è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Comune può costituire o partecipare, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 71

Doveri dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti nominati dal Comune in seno a consorzi e società, perseguono l'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato, svolgono il mandato secondo le direttive degli organi comunali e riferiscono annualmente al Consiglio Comunale in ordine all'andamento degli Enti in cui operano.

Art. 72

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 73
Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 74
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di

programmi pluriennali.

Art. 76
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nonché i vincoli previsti dalla normativa nazionale.

Capo II
Segretario comunale – Responsabili uffici e servizi

Art. 78
Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, funzioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalle norme. Lo stesso svolge tutte le altre funzioni assegnategli da leggi e regolamenti comunali.

Art. 79
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera *d)*, dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara, nel rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici, e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 80
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 81
Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 82
Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio il Sindaco rappresenta il Comune, sia come attore che come convenuto, fatta

eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del segretario comunale:

c) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, nel caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;
d) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

3. La nomina del difensore è di competenza della Giunta.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83
Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è quella prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 84
Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, del T.U. n. 267/2000, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è quella prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 85
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art . 86
Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, le relative competenze rientrano nelle funzioni dei responsabili dei servizi direttamente interessati.

Art. 87
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 88
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 89
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on line del Comune.
2. Analogamente le modifiche apportate entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo on line del comune.

COMUNE DI TRINITAPOLI

Statuto comunale.

Città di Trinitapoli

Statuto Comunale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n° 58 del 25/10/2019

n° 65 del 22/11/2019

STATUTO CITTA'

DI TRINITAPOLI

CENNI STORICI Pag. 6

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 1 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE Pag. 8

ART. 2 – STEMMA E GONFALONE Pag. 8

ART. 3 – AUTONOMIA STATUTARIA Pag. 9

ART. 4 – REGOLAMENTI Pag. 10

ART. 5 – FINALITA' Pag. 10

ART. 6 – ORGANI Pag. 13

ART. 7 – IL CONSIGLIO COMUNALE Pag. 13

ART. 8 – PRIMA ADUNANZA Pag. 14

ART. 9 – LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE Pag. 14

ART. 10 – I CONSIGLIERI COMUNALI Pag. 16

ART. 11 – I DIRITTI E I DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI Pag. 16

ART. 12 – I GRUPPI CONSILIARI Pag. 17

ART. 13 – LE COMMISSIONI CONSILIARI Pag. 18

ART. 14 – IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Pag. 19

ART. 15 – PROGRAMMA DI MANDATO Pag. 20

ART. 16 – IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Pag. 20

ART. 17 – IL SINDACO Pag. 20

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA Pag. 22

ART. 19 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE Pag. 23

ART. 20 – MOZIONE DI SFIDUCIA **Pag. 23**

ART. 21 – VICE SINDACO **Pag. 23**

ART. 22 – LA GIUNTA COMUNALE **Pag. 23**

ART. 23 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **Pag. 23**

ART. 24 – NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE **Pag. 24**

ART. 25 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE **Pag. 24**

ART. 26 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE **Pag. 24**

ART. 27 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI **Pag. 25**

ART. 28 – MAGGIORANZE SPECIALI **Pag. 25**

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 29 – PARTECIPAZIONE POPOLARE **Pag. 26**

ART. 30 – IL VOLONTARIATO **Pag. 27**

ART. 31 – LE CONSULTE PERMANENTI **Pag. 27**

ART. 32 – LE CONSULTAZIONI **Pag. 27**

ART. 33 – LE PETIZIONI **Pag. 27**

ART. 34 – LE PROPOSTE **Pag. 28**

ART. 35 – I REFERENDUM CONSULTIVI, ABROGATIVI E PROPOSITIVI **Pag. 29**

ART. 36 – DIRITTO DI INFORMAZIONE **Pag. 29**

ART. 37 – ACCESSO AGLI ATTI **Pag. 30**

ART. 38 – LE ISTANZE **Pag. 30**

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 39 – ORDINAMENTO FINANZIARIO **Pag. 30**

ART. 40 – IL PATRIMONIO COMUNALE **Pag. 31**

ART. 41 – ATTIVITA' CONTRATTUALE **Pag. 31**

ART. 42 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA **Pag. 31**

ART. 43 – RENDICONTO DELLA GESTIONE **Pag. 32**

ART. 44 – IL REVISORE DEI CONTI **Pag. 32**

ART. 45 – LA TESORERIA **Pag. 32**

ART. 46 – I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO **Pag. 32**

ART. 47 – OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA **Pag. 32**

ART. 48 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI **Pag. 33**

ART. 49 – AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI **Pag. 33**

ART. 50 – CONVENZIONI **Pag. 33**

ART. 51 – CONFERENZE DEI SERVIZI **Pag. 34**

ART. 52 – ACCORDI DI PROGRAMMA **Pag. 34**

ART. 53 – CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA' **Pag. 34**

ART. 54 – PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI **Pag. 34**

ART. 55 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE **Pag. 34**

ART. 56 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI **Pag. 36**

ART. 57 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI **Pag. 37**

TITOLO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE E LE UNITA' DI VERTICE

ART. 58 – IL SEGRETARIO COMUNALE **Pag. 37**

ART. 59 – LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE **Pag. 37**

ART. 60 – IL VICE SEGRETARIO COMUNALE **Pag. 38**

ART. 61 – RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI ORGANIZZATIVE DI VERTICE **Pag. 38**

ART. 62 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI ORGANIZZATIVE DI VERTICE **Pag. 38**

ART. 63 – INCARICHI DI FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA **Pag. 40**

ART. 64 – COLLABORAZIONI ESTERNE **Pag. 40**

ART. 65 – UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO **Pag. 41**

TITOLO V

RESPONSABILITA'

ART. 66 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE **Pag. 41**

ART. 67 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI **Pag. 41**

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 68 – REVISIONE DELLO STATUTO **Pag. 42**

ART. 69 – NORME FINALI **Pag. 42**

CENNI STORICI

Alle origini della nostra cittadina si colloca la Ecclesia Sancte Trinitatis, attestata per la prima volta in una Bolla pontificia del 1186. È una delle tante chiesette rurali sorte nei primi secoli dopo il Mille, quando l'espansione economica e demografica portò ad un maggior popolamento delle campagne. La sua intitolazione deriva dall'essere sorta in un territorio (locus Trinitatis) di pertinenza dell'Abbazia della Trinità di Monte Sacro sul Gargano.

La Ecclesia Sancte Trinitatis divenne elemento di aggregazione di un Casale, cioè di un borgo rurale, che attinse la denominazione dalla chiesa omonima.

Nel 1465 il re di Napoli Ferdinando I d'Aragona concede "la Torre e il Casale de la Trinità" ai fratelli Della Marra, nobili di Barletta. Costoro, per incrementarne la popolazione, nel 1466 ottennero dal re il permesso di far stanziare nel Casale alcune famiglie di Schiavoni (o Slavoni), provenienti dai Balcani.

Intanto, nel 1447 Alfonso I d'Aragona, con la istituzione della "Regia Dogana della mena delle pecore", aveva diviso il Tavoliere in tante "Locazioni" da affittare ai pastori abruzzesi per il pascolo invernale. Una di queste fu la "Locazione de Trinità". E grazie alla transumanza la popolazione del Casale si infoltì per i tanti pastori che lo elessero a propria stabile dimora.

Oltre agli Slavoni e agli abruzzesi, altre genti andranno ad arricchire etnicamente e culturalmente la compagine casalina. L'antica e non lontana città di Salpi, d'origine greco-romana, nei secoli del Basso Medioevo andò incontro ad un declino irreversibile, alimentando così un flusso migratorio dei suoi abitanti verso il Casale della Trinità.

Sin dalla metà del XV secolo il Casale appare protetto da una Torre di guardia, una delle tante erette lungo la costa per fronteggiare le frequenti incursioni piratesche; abbattuta solo nel XVIII secolo, perché lesionata da terremoti, di essa è memoria nello stemma civico, nel quale si presenta sormontata da una banderuola rossa con il drappo carico della Croce di Malta.

Quest'ultimo particolare ci ricorda che il Casale, dopo essere stato feudo di alcune famiglie nobili (Della Marra, Marulli), fu per due secoli (1589-1798) Commenda Magistrale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.

Notevoli trasformazioni di carattere socio-economico si sono registrate nel corso dei secoli, facendo lievitare sensibilmente il tenore di vita dell'intera comunità. Nel Settecento si avviò quel

processo di particolarizzazione fondiaria, che portò allo smantellamento dei grandi possessi di terre. Nel XIX secolo si ebbero altre due svolte radicali: il passaggio dalla pastorizia alla cerealicoltura e, sullo scorcio del secolo, il diffondersi su larga scala della coltura specializzata della vite, che toglie spazio alla più povera coltura cerealicola.

La crescita economica, civile, demografica e urbanistica che ne seguì (la popolazione passò dai 2.600 abitanti del 1797 ai 6.290 del 1861) fece ritenere non più appropriato il nome di "Casale", per cui nel 1863 si ottenne dal re Vittorio Emanuele II di poter mutare il nome di Casaltrinità in quello più ampolloso di Trinitapoli.

Il Novecento ha visto un ulteriore sviluppo del paese: infatti, le profonde trasformazioni urbanistiche, l'espandersi dell'abitato, la diffusa cultura del verde, la realizzazione di impianti sportivi, di strutture scolastiche e culturali, il parco archeologico e il Museo degli Ipogei, il parco cittadino che si lega alla zona umida con i suoi fenicotteri, un'edilizia privata attenta al risvolto estetico ed altri elementi hanno fatto assumere all'antico Casale la fisionomia di una "Città", qualifica riconosciuta ufficialmente dal Presidente della Repubblica con Decreto del 23 aprile 2004. Oggi Trinitapoli è una operosa cittadina di 14.700 abitanti. La sua risorsa principale è un'agricoltura moderna e competitiva, con un predominio della ortofrutticoltura, viticoltura e olivocoltura.

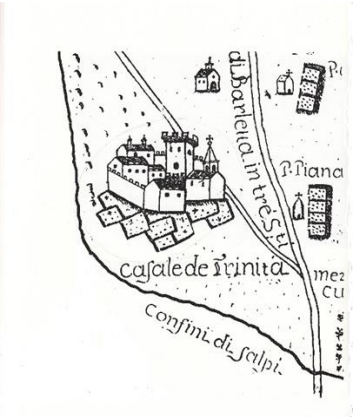

Si ringrazia il prof. **Pietro di Biase**

per l'encomiabile redazione dei

cenni storici

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 1 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Trinitapoli si estende per 148,81 km² **di cui 37,81 km² in zona umida di importanza internazionale, come sancito dalla Convenzione di Ramsar del 1971, dove insistono le Saline e** confina con i Comuni di Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, Zapponeta **e il fiume Ofanto.**
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Umberto I, 10, così fissata con delibera del Consiglio Comunale. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
3. All'interno del territorio del Comune di Trinitapoli non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive, **in quanto ospita siti di interesse comunitario, siti di interesse archeologico, zone di protezione speciali ed aree protette ricadenti nel Parco del fiume Ofanto.**

ARTICOLO 2 – STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di **"Città** di Trinitapoli".
2. Lo Stemma del Comune è: "di azzurro alla banda di argento accompagnata in capo, dall'occhio nel triangolo raggiante, d'oro simbolo della S.S. Trinità; in punta da una torre fondata sugli scogli, merlata alla ghibellina, il tutto d'argento. Lo scudo sarà cimato da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, unito da muriccioli d'argento, e posto tra due rami, a destra di alloro a sinistra di quercia, divergenti e decussati sotto la punta dello stesso" (DD.RR. 15.0701900 E 05.09.1900).

3. Il Gonfalone del Comune: "drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in oro "**Città** di Trinitapoli". Le parti di metallo ed i nastri saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette dorate poste a spirale. Nella faccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri colorati dei colori nazionali frangiati di oro" (D.R. 23.07.1937 XV e Lettere Patenti del 15.02.1945).

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco
può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ARTICOLO 3 – AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Trinitapoli é un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nell'ambito delle Leggi della Repubblica Italiana. Esso è un ente democratico che crede nei principi universali della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
2. Il Comune di Trinitapoli, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza pertanto ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione degli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione degli Organi e degli Enti pubblici statali operanti sul proprio territorio.
4. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
5. Il Comune di Trinitapoli accoglie il principio secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, tutte le nomine in commissioni, enti ed organismi perdono efficacia con la cessazione degli organi che le hanno effettuate.
6. Il Comune può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative

per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore.

ARTICOLO 4 – REGOLAMENTI

1. **Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni e in ogni altra materia di competenza comunale.**
2. Nelle altre materie di competenza dello Stato e della Regione la potestà regolamentare si esercita nel rispetto rispettivamente delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.
3. I regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatorie per la violazione dei precetti dagli stessi impartiti.
4. L'attività normativa deve esprimersi con carattere di generalità, astrattezza **ed imparzialità,** demandando la disciplina concreta e specifica ad atti e provvedimenti amministrativi

ARTICOLO 5 – FINALITÀ'

1. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni **locali,** nazionali e internazionali, **al contrasto** e alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità **delle attuali e future generazioni**. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella cura degli interessi della comunità amministrata, gli organi del Comune ispirano la loro azione alla promozione **ai valori della Costituzione,** della cultura e della legalità democratica nella politica e nella Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune di Trinitapoli informa la propria attività al principio della programmazione, acquisendo, per ciascun obiettivo, ove possibile, il parere, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali operanti nel suo territorio.
4. Il Comune riconosce e valorizza il pensiero, il modo di essere, le esperienze delle **persone** come parte fondamentale del patrimonio **umano,** storico e

culturale. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità **di genere** e possibilità di realizzazione sociale anche attraverso l'individuazione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi anche garantendo **una equilibrata presenza dei sessi** nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, nel rispetto della normativa vigente. Agli organi delle società controllate e partecipate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso prevista da leggi e regolamenti vigenti. Il Comune **crea** le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

5. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità; partecipa, nei modi e nelle forme previste dalla legge, al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali.
6. Il Comune assume come obiettivo primario della propria azione politico amministrativa la tutela dei diritti e la promozione di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera città il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e soggettività che nella città convivono.
7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, favorendo un armonico processo di sviluppo.
8. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
9. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
    a. dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune Trinitapoli. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni senza distinzione di orientamento politico o religioso;
    b. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
    c. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul territorio, **agevolando** la riduzione dei consumi di risorse

ambientali ed energetiche **e l'impatto complessivo** sull'ambiente e sul territorio; **promuove le energie rinnovabili a discapito di quelle di origine fossile e promuove la riduzione del consumo del suolo.**

d. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, arche tramite i servizi sociali ed educativi;

e. garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti;

f. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, promuovendo l'integrazione e aiutando il processo di tessitura di nuove relazioni comunitarie ed interpersonali, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono nel Comune, nel segno di una società multietnica e multirazziale;

g. sostegno della realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

h. valorizza la propria rete civica telematica quale strumento di informazione e servizio ai cittadini e ne promuove l'alfabetizzazione informatica in funzione del progresso della collettività;

i. assicura, di concerto con le competenti strutture, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il Servizio comunale di protezione civile;

j. considera le persone "diversamente abili" come soggetti propulsori dell'organizzazione e della scala di valori della nostra comunità, **rimuovendo ogni ostacolo al normale svolgimento ed integrazione alla vita quotidiana;**

k. tutela le consumatrici e i consumatori e gli utenti dei servizi, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo delle loro associazioni, garantendo la partecipazione delle stesse ai procedimenti amministrativi in materia di controllo della qualità, di prezzi e tariffe;

l. Il Comune di Trinitapoli:

- riconosce l'acqua **come risorsa pubblica e ne garantisce l'accesso** come diritto universale, indivisibile, inalienabile;
- garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano

pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali;

- garantisce che la gestione del servizio idrico integrato, riconosciuto come servizio pubblico locale di interesse generale, non persegua scopi di lucro.

m. promuove la tutela dei diritti degli animali, combattendo ogni violenza e sfruttamento, stanziando risorse per contrastare il randagismo e l'abbandono, a vantaggio della coesistenza delle diverse specie viventi nel rispetto dell'ecosistema, fermo restando la salvaguardia della sanità pubblica e dell'igiene urbana;

ARTICOLO 6 – ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione politico amministrativa

   dell'Ente. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne è il legale rappresentante e coordina la realizzazione del programma di governo sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. La Giunta collabora con il Sindaco per l'amministrazione del Comune e per la realizzazione del programma operando attraverso deliberazioni collegiali.
3. Per quanto non previsto dallo Statuto in materia di organi di governo si attuano le norme statali vigenti in materia.

ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati della legge.
2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
3. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, efficienza ed economicità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli

strumenti necessari.

4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e urgente. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi ed interi prima del giorno stabilito. Le sessioni straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi ed interi prima del giorno stabilito. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Al fine del computo dei termini sono considerati validi anche i giorni festivi.
5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; **in tal caso nei modi e nei termini indicati dalla legge computando a tal fine il Sindaco con arrotondamento per difetto.** Le modalità **e** i tempi di convocazione sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
6. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà dei consiglieri computando a tal fine il Sindaco. Può essere convocato, in seduta di seconda convocazione, qualora la prima sia andata deserta, nella quale delibera, con l'intervento di un terzo dei consiglieri computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento sempre per eccesso.
7. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio.

ARTICOLO 8 – PRIMA ADUNANZA

1. Il Sindaco convoca, ai sensi dell'art. 40 del T.U.E.L., entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima adunanza del Consiglio Comunale, da tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. E' Consigliere Anziano chi ottiene nelle elezioni la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L., con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

3. Il Consiglio Comunale, esaminate le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, provvede alla convalida dei Consiglieri eletti ed alle eventuali surrogazioni, nonché alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 – LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Il Consiglio Comunale può eleggere il Presidente del Consiglio**
2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno

ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più giovane d'età.

3. Eletto il Presidente si procede all'elezione del Vice Presidente, con le stesse modalità indicate al comma precedente.
4. Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.
5. Al Presidente è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, solo a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, essi con il loro comportamento abbiano, in maniera manifesta e reiterata, compromesso l'imparzialità e la terzietà della carica.
7. Le modalità di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia sono quelle previste per la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.
8. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa per effetto della carica rivestita.
9. In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento, il presidente:
    a. rappresenta il consiglio comunale;
    b. convoca il consiglio comunale;
    c. formula l'ordine del giorno delle riunioni sulla base di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
    d. dirama gli avvisi di convocazione;
    e. presiede e dirige i lavori del consiglio comunale, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
    f. tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
    g. cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;

h. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

i. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;

j. interpreta il regolamento consiliare durante il dibattito del consiglio comunale, **rimettendo all'assise la decisione in caso di contrasto;**

k. esercita **l'azione** di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali nonché sulla composizione dei gruppi consiliari.

l. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali così come disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale;

m. assicura il normale svolgimento delle sedute consiliari, avvalendosi anche della forza pubblica;

n. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale.

ARTICOLO 10 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione

a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata dalla somma dei voti della lista di appartenenza con i voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal più giovane di età.

I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Prima di pronunciare la decadenza il Presidente assegna al consigliere un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni sulle quali il consiglio delibera motivatamente.

ARTICOLO 11 – I DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I diritti dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

4. Ogni Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale ha diritto:

a. di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
b. di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le indennità dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

6. I Consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali nei casi previsti dalla legge.

7. I Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, dagli Enti e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio, salvo diversa disposizione di legge.

8. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e/o in mancanza presso la Casa Comunale e a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove verranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ARTICOLO 12 – I GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare; i gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali. I gruppi sono rappresentati dal Capogruppo. Nelle more della costituzione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo, per la minoranza nei Consiglieri candidati Sindaci, per la maggioranza nel consigliere, non appartenete alla Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio
comunale e concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno **tre** membri.

4. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica.

5. I Gruppi hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a loro disposizione e dispongono di attrezzature, servizi, supporti informatici, accesso banche dati, fonti giuridiche e normative e, comunque, quant'altro necessario all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 13 – LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri, garantendo la presenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.
2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referenti, istruttorie, di controllo, di garanzia e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.
5. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione e con criterio proporzionale, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio attribuendone all'opposizione la Presidenza. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di tali commissioni verranno disciplinate con la delibera istitutiva. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
6. Le commissioni sono composte, su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione numerica alla consistenza degli stessi.
7. I Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e controllo, eventualmente istituite, sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi consiliari di minoranza, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti, d'ufficio o su istanza di un terzo dei componenti.

9. Le sedute delle commissioni ed i relativi atti sono pubblici; la pubblicità può essere temporaneamente esclusa dal presidente della commissione, per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.

ARTICOLO 14 – IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale, che disciplina in particolare:
   - **a.** il funzionamento del consiglio comunale e la composizione nonché il funzionamento delle sue commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di controllo, referenti e di inchiesta;
   - **b.** la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni, che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;
   - **c.** le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, espressamente invitati a partecipare ai lavori;
   - **d.** i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali; le modalità di uso dei servizi e delle strutture necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
   - **e.** le modalità interne di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti della gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalle leggi;
   - **f.** i procedimenti interni relativi ai rapporti tra il consiglio comunale e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività sul territorio;
   - **g.** la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
   - **h.** la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni da parte dei consiglieri comunali e dei gruppi consiliari con fissazione di un periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e dei meri atti amministrativi;
   - **i.** la convocazione, che deve pervenire al consigliere al domicilio dichiarato o alla posta certificata assegnata al Consigliere Comunale;
   - **j.** previsione che nessun argomento oggetto di provvedimento amministrativo può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri.

k. previsione di un tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 15 – PROGRAMMA DI MANDATO

1. Entro 120 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco presenta le linee programmatiche dei progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
2. La verifica Consiliare dell'attuazione del programma avviene ogni anno nell'ambito di approvazione del rendiconto di gestione (per l'attività svolta nell'anno precedente) ed in ambito di verifica degli equilibri di bilancio (per l'attività svolta in corso d'anno).
3. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

ARTICOLO 16 – IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ARTICOLO 17 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Entro 120 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco propone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
   - **a.** interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
   - **b.** nomina e revoca gli assessori;
   - **c.** nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
   - **d.** nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni e società, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le disposizioni contenute nella L. 120/2011;
   - **e.** nomina e revoca i responsabili delle strutture organizzative ed attribuisce quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
   - **f.** convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività;
   - **g.** può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
   - **h.** esercita il potere sostitutivo disciplinato al successivo comma 6;
   - **i.** indice i referendum cittadini;
   - **j.** rappresenta il Comune nei giudizi;
   - **k.** rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili dei servizi o uffici;
   - **l.** adotta le ordinanze quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili dei servizi o uffici;
   - **m.** stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
   - **n.** concede il patrocinio del Comune, quando questo non comporti oneri per il comune;
   - **o.** adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
   - **p.** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
   - **q.** riferisce annualmente in fase di rendicontazione al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
   - **r.** il Sindaco può conferire deleghe ai Consiglieri comunali per lo

svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione prospettiva e di consulenza nei confronti del Sindaco.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Il sindaco può delegare la rappresentanza, compresa quella in giudizio, al segretario comunale o ai responsabili di settore, compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, o di stipulare convenzioni tra comuni o altri Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
8. Il Sindaco è Ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge dello Stato.
9. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi della ASL.

ARTICOLO 18 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitale partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove, ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio, ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
   a. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalle leggi;
   b. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

ARTICOLO 20 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

ARTICOLO 21 – VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, questo è sostituito dall'assessore anziano.

ARTICOLO 22 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di governo e collabora col Sindaco al governo del Comune.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo

ARTICOLO 23 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalle norme in vigore e nel rispetto, da queste sancito, del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere

nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati di requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 24 – NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine progressivo di inserimento nel documento di nomina.
2. L'assegnazione di uno o più settori agli Assessori fa degli stessi i «referenti politici» fermo restando le competenze gestionali dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 25 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori ed assicura l'unità d'indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
3. Al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità.
4. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

ARTICOLO 26 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale o ai responsabili di uffici e servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello

stesso, ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL..

ARTICOLO 27 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi. Le astensioni, e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle, sono computate ai fini del quorum per la validità della seduta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale coadiuvato da un funzionario. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età o dal Vice Segretario qualora nominato.
3. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati da chi preside la seduta e dal Segretario. Le deliberazioni, dopo la pubblicazione, sono inviate in copia ai capigruppo consiliari.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili diventano efficaci a decorrere dall'adozione degli stessi.
5. I regolamenti **degli Organi** disciplinano le modalità di stesura dei verbali delle sedute.

ARTICOLO 28 – MAGGIORANZE SPECIALI

1. Sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio i regolamenti:
   a. del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;
   b. per gli istituti di partecipazione popolare;
2. Qualora la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta, i predetti regolamenti sono approvati se nella successiva riunione riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, nonché

le materie e le funzioni connesse al funzionamento del Consiglio.

4. Gli altri atti e regolamenti comunali non possono modificare i regolamenti di cui al 1° comma se non con la stessa maggioranza da esso prevista.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 29 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, realizzando concretamente condizioni di pari opportunità fra donne e uomini.
2. Il Comune promuove e favorisce le forme democratiche di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi.
3. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione collaborano con il Comune alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5 del presente Statuto. Le modalità operative di partecipazione previste dal presente e dai successivi articoli vengono disciplinate con regolamento approvato dal consiglio comunale.
4. È istituito apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
5. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.
6. Allo scopo di valorizzare le forme associative, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti in apposito Albo possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità e i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.
7. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.
8. Il Comune si ispira ai principi della L. n.203 del 08\03\94 e del D.Lgs. n.286 del 25\07\98, e in particolare:
    a. favorisce l'inserimento nella comunità locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nel rispetto della loro identità culturale e religiosa;

b. prende ogni utile iniziativa per prevenire la discriminazione razziale, xenofoba e omofoba;

c. assicura il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente e alla libertà di associazione;

d. adotta tutte le misure idonee ad assicurare che i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti possano accedere alle informazioni riguardanti i loro diritti e i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale;

e. agevola la costituzione di una consulta in cui sia assicurata un'adeguata rappresentanza dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ne1 comune.

ARTICOLO 30 – IL VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione nelle attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Nell'ottica di un bilancio sempre più partecipato, alle Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nell'Albo Comunale, saranno sottoposti, in via preventiva al fine di esprimere il proprio punto di vista, bilanci e linee programmatiche dell'Ente. Le stesse potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

ARTICOLO 31 – LE CONSULTE PERMANENTI

1. Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e di garantire il continuo collegamento con gli organi comunali, possono essere istituite consulte permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi, nonché pareri preventivi in materia di Ambiente, Politiche Giovanili e di prevenzione delle devianze giovanili, nonché nelle ulteriori materie di primaria importanza consentite dalla legge.
2. Le Consulte sono disciplinate da apposito Regolamento.

ARTICOLO 32 – LE CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ARTICOLO 33 – LE PETIZIONI

1. I cittadini, possono rivolgersi in forma collettiva al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. E' necessario un numero minimo di 50 firme con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del codice fiscale).
3. Le petizioni indirizzate al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale devono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo generale del Comune. La Segreteria Generale provvede al riscontro tecnico della petizione in base alle norme Regolamentari.
4. Il Sindaco, avuto riscontro dell'ammissibilità della petizione, ai sensi del precedente comma 2, risponde per iscritto entro i sessanta giorni successivi dalla data di acquisizione al protocollo generale. La risposta è inviata ai due primi firmatari presentatori, che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuto riscontro dell'ammissibilità della petizione, ai sensi del precedente comma 2, provvede tempestivamente a trasmettere copia della stessa ai Capogruppo Consiliari e al Presidente della Commissione Consiliare competente, affinché possano prenderne conoscenza ed assumere eventuali iniziative. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Presidente della Commissione Consiliare possono invitare il primo dei presentatori ad illustrare le motivazioni della petizione per una sua più completa ed approfondita disamina. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della petizione al protocollo generale il tema oggetto della petizione, deve essere discusso dal Consiglio Comunale. La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata in tempo utile al primo dei presentatori, che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata.

ARTICOLO 34 – LE PROPOSTE

1. Qualora almeno 100 ultrasedicenni residenti nel Comune avanzino al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i

componenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

2. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate, negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
3. La raccolta delle firme deve avvenire nelle stesse modalità previste dal comma 2 dell'art. 33.

ARTICOLO 35 – I REFERENDUM CONSULTIVI, ABROGATIVI E PROPOSITIVI

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al **sette** per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, di tributi locali e di tariffe, di piani urbanistici generali e particolari, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. La valutazione sulla proponibilità e l'ammissibilità dei quesiti referendari, le modalità di raccolta delle firme, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato e gli effetti, sono affidate, sentita la Commissione Consiliare Affari Generali ed Elettorale, alle determinazioni del Segretario Generale.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dalla ultimazione della suddetta valutazione inerente la proponibilità e l'ammissibilità dei quesiti referendari.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.
7. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il referendum non può essere indetto nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi all'elezione del Consiglio Comunale.
9. Apposito Regolamento disciplina le modalità, le procedure di proposta, ammissione e svolgimento dei referendum.

ARTICOLO 36 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario

determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante pubblicazione.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ARTICOLO 37 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ARTICOLO 38 – LE ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco apposita istanza per una migliore tutela degli interessi collettivi inerenti specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2. L'istanza deve contenere, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta, la sottoscrizione ed il recapito dei presentatori.
3. Il Sindaco, entro trenta giorni, esamina l'istanza pervenuta e rende noto **al primo firmatario** il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo nell'esame della stessa, **dandone comunicazione al consiglio comunale per il tramite del Presidente del Consiglio.**

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ARTICOLO 39 – ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. L'ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacita contributiva dei soggetti passivi secondo principi di progressività ed equità solidale stabiliti della Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. Il Comune informa i propri procedimenti alle disposizioni dello Statuto del contribuente.
5. Il regolamento di contabilità favorisce la pubblicità e la consultabilità dei documenti finanziari dell'Ente
6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità delle verifiche periodiche alle procedure amministrative, al fine di determinare l'efficienza e l'efficacia operativa, nonché le verifiche sull'integrità contabile e sul continuo monitoraggio tra bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 40 – IL PATRIMONIO COMUNALE

1. Il patrimonio comunale, costituito da beni mobili ed immobili, è inventariato ed aggiornato secondo criteri di dettaglio stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. Il regolamento comunale stabilisce le modalità di tenuta degli inventari determinandone i termini periodici di verifica.

ARTICOLO 41 – ATTIVITÀ' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni, nel rispetto della normativa in materia

ARTICOLO 42 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul Documento Unico di Programmazione e sul bilancio triennale di previsione.

2. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio Comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 43 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

2. L'Amministrazione comunale valuta l'efficacia dell'azione intrapresa e i risultati conseguiti attraverso la relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione.

ARTICOLO 44 – IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale approva l'apposita convenzione e prende atto della scelta del Revisore dei conti secondo le procedure previste dalla legge.

ARTICOLO 45 – LA TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ARTICOLO 46 – I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati ad effettuare, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione:
   a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
   b. il controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
   c. la valutazione delle prestazioni del personale con incarico di posizione organizzativa;
   d. la valutazione ed il controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il Segretario Generale su richiesta della Giunta sottopone alla stessa una relazione generale sull'andamento dei controlli.

ARTICOLO 47 – OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,

di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 48 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire, nelle forme previste dalla legge, servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ARTICOLO 49 – AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Comune può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi non aventi rilevanza economica, mediante azienda speciale dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e istituzione avente autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende e istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento comunale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'istituzione è costituito da tre o cinque membri scelti anche fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
5. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione o singoli componenti possono essere revocati dal sindaco con provvedimento motivato.
6. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco che lo sceglie tra i dipendenti del Comune oppure dall'esterno con contratto di diritto pubblico. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

ARTICOLO 50 – CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare Convenzioni con altri Enti Locali o Enti Pubblici per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi.

2. Le Convenzioni stabiliscono lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci e i rispettivi apporti finanziari.

ARTICOLO 51 – CONFERENZE DEI SERVIZI

1. Il Comune può organizzare apposite conferenze dei servizi al fine di promuovere il coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, valorizzando l'iniziativa dei soggetti privati, in conformità con le norme vigenti.

ARTICOLO 52 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune promuove accordi di programma tutte le volte in cui sono previste la competenza del Comune e l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici e privati, in conformità con le norme vigenti.

ARTICOLO 53 – CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

1. Il Comune può costituire e partecipare a Consorzi con altri Enti Locali ed eventualmente con imprese private per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, in conformità con le norme vigenti.
2. La costituzione del Consorzio è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Comune può costituire o partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 54 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
    a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
    b. l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
    c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 55 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia,

funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività, con l'obbligo di relazionare almeno una volta all'anno. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, sentita la Conferenza dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice, dispone ed aggiorna annualmente il piano occupazionale triennale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo
gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro

autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.
7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 56 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposte dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
3. La direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme ed i criteri di cui al presente Statuto ed ai relativi regolamenti e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, spettano e sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi.
5. L'organizzazione del Comune è articolata in settori e servizi. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede ulteriori e più specifiche modalità di suddivisione in funzione delle esigenze derivanti dai compiti di indirizzo e di controllo proprie degli organi elettivi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì forme di collaborazione e di coordinamento con la costituzione di specifici gruppi di lavoro intersettoriali.
7. E' prevista la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge, nonché per l'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina competenze, funzioni, attribuzioni e modalità operative.

8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 57 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il responsabile dell'unità funzionale organizzativa di vertice e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE E LE UNITA' DI VERTICE

ARTICOLO 58 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Dura in carica quanto il sindaco che lo ha nominato. Può essere revocato per violazione dei doveri di ufficio, con le procedure previste dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti della legge e della contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, **rendendo parere ove richiesto.**

ARTICOLO 59 – LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige

i verbali.

2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
3. Il Segretario esercita il controllo di regolarità dell'azione amministrativa volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza della stessa secondo le modalità individuate nei regolamenti dell'ente.
4. Il Segretario comunale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

ARTICOLO 60 – IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce, in qualità di vicario, in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco tra i dipendenti apicali aventi i requisiti professionali per accedere al ruolo di segretario comunale.

ARTICOLO 6 1 – RESPONSABILI DELLE UNITÀ FUNZIONALI ORGANIZZATIVE DI VERTICE

1. La struttura organizzativa del Comune è prevista dal relativo regolamento. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dall'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 62 – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI ORGANIZZATIVE DI VERTICE.

1. Ai responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione, verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, e salvo i casi di attribuzione di funzioni al segretario, stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi, salvo i casi di attribuzione di funzioni al segretario, provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti

funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d. adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

e. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie come previsto dalla Legge;

f. emanano le altre ordinanze nelle materie comprese nelle attività gestionali affidate ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;

g. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco;

i. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;

j. i Responsabili dei Settori Tributi e Polizia Municipale hanno la rappresentanza in giudizio del Comune nei procedimenti giudiziari davanti alle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, relativamente ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero crediti ed eventuali giudizi di opposizione.

k. I responsabili degli uffici e dei servizi hanno la diretta responsabilità, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;

l. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice possono delegare, nel rispetto della normativa in materia, le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Gli incarichi di direzione di uffici e di servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con i criteri stabiliti nel presente Statuto e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e nel PEG. La loro attribuzione può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
6. Gli incarichi di direzione di uffici e di servizi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art.169 del TUEL e successive modificazioni o per responsabilità grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dalla vigente normativa di legge e dai contratti di lavoro.
7. I responsabili degli uffici e dei servizi, siano essi dipendenti dell'ente a tempo indeterminato o assunti con contratto a tempo determinato, sono nominati e revocati dal Sindaco.

ARTICOLO 63 – INCARICHI DI FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, nell'ambito o al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La copertura dei posti delle unità funzionali organizzative di vertice o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non potranno andare oltre la data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 64 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di

professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 65 – UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite della legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 66 – RESPONSABILITÀ' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da dolo e colpa grave e violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale e il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ARTICOLO 67 – RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente

che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni che nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti od operazioni alla cui adozione o compimento l'amministratore, il Segretario od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
5. Il Comune stipula polizze per assicurare i propri amministratori dalle responsabilità derivanti dall'esercizio del mandato, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 68 – REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del Comune comportano l'abrogazione delle norme del presente Statuto con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. La deliberazione di approvazione del nuovo Statuto comunale avviene in sostituzione di quello vigente. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ARTICOLO 69 – NORME FINALI

1. Il Consiglio comunale adegua il presente Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi di modifica dei principi regolatori

dell'autonomia comunale.

2. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la diffusione e la conoscenza dello Statuto.

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)